

Assicurazione di previdenza vincolata CONVITA^{risk}

Pilastro 3a

Condizioni complementari d'assicurazione (CCA)

	Art.	
I. Oggetto dell'assicurazione		I. Oggetto dell'assicurazione
Rischio assicurato	1.1	
Capitale assicurato	1.2	1.1 Rischio assicurato
		CONVITA ^{risk} è un'assicurazione di puro rischio senza quota di risparmio.
II. Prestazioni		L'intestatario/o della previdenza può concludere un contratto per uno dei seguenti moduli o per entrambi:
In caso di decesso	2.1	CONVITA ^{risk} :
In caso di invalidità	2.2	- CONVITA ^{risk} Invalidità: capitale di rischio in caso di invalidità in seguito a malattia o in seguito a malattia e infortunio;
Giustificazione del diritto alle prestazioni	2.3	- CONVITA ^{risk} Decesso: capitale di rischio in caso di decesso in seguito a malattia o in seguito a malattia e infortunio.
		CONVITA ^{risk} può comprendere la copertura di malattia e infortunio oppure limitarsi alla sola malattia. L'intestatario/o della previdenza può sempre presentare una richiesta di esclusione o di inclusione della copertura infortunio per la scadenza di pagamento del premio successiva.
III. Premi		
Tariffa	3.1	1.2 Capitale assicurato
Tariffa fumatori per il rischio di decesso	3.2	1.2.1 È possibile assicurare un capitale di invalidità, un capitale di decesso oppure entrambi.
Conseguenze della mora	3.3	1.2.2 L'importo del capitale assicurato per ogni rischio è indicato sulla polizza assicurativa e ammonta ad almeno CHF 50'000 in caso di invalidità e ad almeno CHF 10'000 in caso di decesso.
Rimborso dei premi	3.4	1.2.3 In caso di erogazione parziale del capitale di invalidità, il capitale residuo resta assicurato. Il capitale inizialmente assicurato non può essere reintegrato o aumentato.
IV. Disdetta		
Estinzione dell'assicurazione	4.1	II. Prestazioni
Riscatto	4.2	
V. Trasformazione		2.1 In caso di decesso
		2.1.1 La/Il beneficiario/o ha diritto di percepire il capitale di decesso indicato sulla polizza se il decesso è assicurato e se l'intestatario/o della previdenza decede durante il periodo coperto dall'assicurazione.

2.1.2 Il capitale di decesso è erogato anche nel caso in cui l'intestatario/o della previdenza avesse percepito prima del decesso una parte o l'intero capitale di invalidità, a patto che tra l'inizio dell'invalidità e il decesso sia trascorso un intervallo minimo di 6 mesi. Se il decesso dovesse verificarsi all'interno di questo intervallo, qualora il capitale di decesso assicurato risultasse superiore al capitale di invalidità già corrisposto, esiste il diritto a percepire la differenza. Se tra decesso e invalidità non esiste alcun nesso causale, è erogato l'intero capitale di decesso.

2.2 In caso di invalidità

L'intestatario/o della previdenza ha diritto di percepire il capitale di invalidità indicato sulla polizza se l'invalidità insorge durante il periodo coperto dall'assicurazione, in base ai seguenti gradi di invalidità:

- Se il grado di invalidità è inferiore al 25%, non si ha diritto a un capitale di invalidità.
- Per un grado di invalidità tra il 25% e il 70%, si ha diritto a un capitale di invalidità proporzionale al grado di invalidità.
- Se il grado di invalidità è pari ad almeno il 70%, si ha diritto a percepire l'intero capitale di invalidità.

Ogni modifica del grado di invalidità deve essere comunicata immediatamente all'assicuratore. L'assicuratore ha diritto di fare riesaminare il grado di invalidità in qualsiasi momento.

Eventuali prestazioni già percepite che in seguito a un cambiamento del grado di invalidità risultassero troppo elevate devono essere restituite. Parimenti, se i premi versati risultassero troppo esigui, occorre pagare la differenza.

2.3 Giustificazione del diritto alle prestazioni

2.3.1 Il diritto alle prestazioni assicurative viene verificato dall'assicuratore, non appena sono stati presentati tutti i documenti necessari.

2.3.2 L'assicuratore è autorizzato a richiedere o a procurarsi ulteriori informazioni e documenti, nonché a decidere in qualsiasi momento di far visitare l'intestatario/o della previdenza da un medico. L'intestatario/o della previdenza deve sollevare i medici dall'obbligo del rispetto del segreto professionale nei confronti dell'assicuratore.

III. Premi

3.1 Tariffa

Il premio periodico è calcolato alla conclusione di CONVITA^{risk} in funzione della somma assicurativa oggetto della proposta e si compone di un premio di rischio e di un premio di costo. Il premio periodico

varia anche a seconda della durata dell'assicurazione nonché dell'età e del sesso dell'intestatario/o della previdenza. Inoltre, se il capitale di decesso è assicurato, la tariffa varia a seconda che si tratti di una fumatrice/un fumatore o no.

Il premio è indicato sulla polizza.

3.2 Tariffa fumatori per il rischio di decesso

I premi per fumatrici/fumatori sono più elevati.

Si considera non fumatrice/non fumatore una persona che nei 24 mesi precedenti non ha fumato sigarette o e-sigarette. Si considera inoltre non fumatrice/non fumatore chi fuma al massimo 2 volte alla settimana sigari, pipe o altri prodotti contenenti nicotina.

Si considera fumatrice/fumatore una persona che nei 24 mesi precedenti ha fumato sigarette o e-sigarette. Si considera inoltre fumatrice/fumatore chi fuma più di 2 volte alla settimana sigari, pipe o altri prodotti contenenti nicotina.

L'intestatario/o della previdenza deve immediatamente informare l'assicuratore nel caso non risponda più alla definizione di non fumatrice/non fumatore. In questo caso l'assicurazione resta in essere e il premio è adeguato alla tariffa fumatori. Se l'intestatario/o della previdenza non ne dà immediata comunicazione, l'assicuratore è autorizzato a ridurre le prestazioni di conseguenza.

L'intestatario/o della previdenza assicurata/o alla tariffa fumatori che risponde alla definizione di non fumatrice/non fumatore può richiedere l'applicazione della tariffa non fumatori. La richiesta implica la compilazione di una nuova dichiarazione sullo stato di salute. Questa modifica contrattuale può entrare in vigore solo all'inizio di un anno assicurativo.

L'assicuratore decide se applicare la tariffa fumatori o non fumatori ed è autorizzato a richiedere degli esami per verificare il consumo di nicotina dell'intestatario/o della previdenza.

Se l'assicuratore modifica la tariffa da fumatori a non fumatori o viceversa, l'intestatario/o della previdenza ha diritto di disdire per iscritto l'assicurazione o di richiedere, sempre per iscritto, la trasformazione in un'assicurazione a prestazioni ridotte ed esonerata dal pagamento dei premi. La disdetta o la richiesta di trasformazione deve pervenire all'assicuratore al più tardi l'ultimo giorno dell'anno civile in corso. Se entro questa data l'intestatario/o della previdenza né disdice il contratto né richiede una trasformazione, l'adeguamento della tariffa si ritiene accettato.

3.3 Conseguenze della mora

Se l'intestatario/o della previdenza non paga il premio entro la scadenza fissata, l'assicuratore gli notifica una diffida scritta con un sollecito a provvedere al pagamento entro 14 giorni dall'invio della diffida e un rimando alle conseguenze della mora. Se la diffida non produce alcun effetto, l'assicurazione si estingue alla scadenza del termine di diffida, fatta salva la possibilità di una trasformazione ai sensi dell'art. 5 delle presenti CCA.

3.4 Rimborso dei premi

L'assicuratore rimborsa ai beneficiari la quota dei premi di rischio e di costo già riscossa per il periodo successivo al decesso dell'intestatario/o della previdenza. Se l'assicurazione si estingue in seguito a scioglimento del contratto o invalidità, l'assicuratore rimborsa all'intestatario/o della previdenza i premi di costo e di rischio già riscossi.

IV. Disdetta

4.1 Estinzione dell'assicurazione

CONVITA^{risk} Invalidità si estingue di fatto alla data di efficacia della disdetta.

CONVITA^{risk} Decesso si estingue di fatto alla data di efficacia della disdetta se i premi sono stati pagati per meno di 3 anni.

4.2 Riscatto

Entrambi i moduli CONVITA^{risk} non hanno alcun valore di riscatto.

Se alla data della disdetta sono stati versati premi per almeno 3 anni, CONVITA^{risk} Decesso è trasformata in un'assicurazione esonerata dal pagamento dei premi con prestazioni ridotte (art. 5 delle presenti CCA).

V. Trasformazione

5.1 CONVITA^{risk} Decesso può essere trasformata in un'assicurazione esonerata dal pagamento dei premi a decorrere dalla prima scadenza di pagamento del premio utile, a condizione che i premi per questa copertura siano stati pagati per almeno 3 anni. In caso contrario, ovvero se i premi sono stati pagati per meno di 3 anni, l'assicurazione non può essere trasformata e si estingue di fatto con la cessazione del pagamento dei premi.

CONVITA^{risk} Invalidità non prevede la trasformazione e si estingue.

5.2 Se l'intestatario/o della previdenza non paga il premio per tempo, l'assicurazione è automaticamente trasformata o estinta.

5.3 L'intestatario/o della previdenza può richiedere in qualsiasi momento la trasformazione in un'assicurazione esonerata dal pagamento dei premi a decorrere dalla prima scadenza di pagamento del premio utile. La richiesta deve pervenire all'assicuratore per iscritto entro il 20 del mese precedente la scadenza del pagamento del premio. Se la richiesta giunge più tardi, la trasformazione diventa effettiva alla successiva scadenza di pagamento del premio.

5.4 Per calcolare l'importo delle prestazioni dell'assicurazione oggetto di trasformazione ci si basa sul capitale disponibile per coprire i premi di rischio e di costo adattati, dovuti fino alla scadenza della polizza.

Se dopo la trasformazione il capitale di decesso risulta inferiore a 5'000 franchi, l'assicurazione si estingue di fatto, salvo diversa esplicita richiesta da parte dell'intestatario/o della previdenza di trasformarla in un'assicurazione esonerata dal pagamento dei premi.



Bundesplatz 15
6002 Lucerna
Telefono +41 41 228 01 11
www.concordia.ch
info@concordia.ch